

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37298-pacchetto-turistico-quando-il-tour-operator-non-responsabile-per-la-vacanza-rovinata-suprema-corte-di-cassazione-sez-iii-civile-sentenza-n-9317-15-depositata-l-8-maggio>

Autore: Iannone Paolo

**Pacchetto turistico: quando il tour operator non è responsabile per la vacanza rovinata, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9317/15; depositata l'8 maggio**

**“Pacchetto turistico: quando il tour operator non è responsabile per la vacanza rovinata, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9317/15; depositata l’8 maggio”**

---

## **1. Il decisum**

*La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sui mobili confini della responsabilità civile connessi alla condotta dell’agente, nonché dell’accertamento del nesso causale.*

*Il caso riguarda un turista italiano che in occasione di un’escursione nel deserto tunisino cadeva dal dromedario e citava in giudizio il tour operator per ottenere il ristoro dei danni subiti dalla vacanza rovinata.*

*A seguito dell’evento dannoso il convenuto evidenziava che il programma dell’escursione in dromedario nel deserto tunisino era stata acquistata in loco da operatori locali, in quanto il pacchetto turistico del tour operator prevedeva soltanto un viaggio in fuoristrada con pernottamento in tenda.*

*Nel merito la domanda del turista italiano veniva rigettata dalle Corti territoriali sul presupposto che il rapporto veniva instaurato con l’agenzia tunisina.*

*La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che conferma l’operato dei giudici di merito condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.*

## **2. Il vincolo contrattuale del pacchetto turistico**

*Il pacchetto turistico costituisce un vincolo contrattuale che si contraddistingue per il perseguimento del risultato principale diretto a garantire il godimento della vacanza per come essa viene prospettata dall’organizzatore del viaggio (c.d. tour operator).*

*Il rilievo causale che connota il bene immateriale comprende gli elementi che consentono al turista italiano di godere di un periodo di rilassamento nella precisa formula proposta dallo stesso tour operator.*

*La vicenda in esame è qualificata giuridicamente dalla disciplina normativa derivante dal recepimento della direttiva comunitaria (Direttiva 90/314/CEE) nel codice del consumo ai sensi degli artt. 82 ss. del D.lgs. n. 206/2005. In tale prospettiva il tour operator è tenuto a garantire la fruibilità e funzionalità dei servizi offerti all’utente, essendo parti essenziali previsti nel contratto che non possono essere più oggetto di variazioni, tuttavia, lo stesso tour operator può predisporre soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato.*

*Pare evidente che la tutela del godimento del bene immateriale “vacanza” riveste l’oggetto principale dell’obbligazione e, pertanto, il tour operator è tenuto a garantire la salvaguardia del bene stesso.*

*Ad ogni buon conto, la controversia in esame ha posto in evidenza alcune problematiche relative alla responsabilità del danno da vacanza rovinata<sup>1</sup> che il turista italiano ha addebitato all’organizzatore del viaggio, nonostante l’utente instaurasse un nuovo rapporto obbligatorio con l’agenzia del luogo per l’escursione in dromedario nel deserto tunisino.*

*Ne consegue che l’accertamento del nesso causale assume un ruolo fondamentale nella vicenda allo scopo di individuare profili di responsabilità, ove esistenti, in capo alla condotta posta in essere dall’organizzatore del viaggio.*

*A tale stregua l’evento dannoso deve essere provato, anzi come fissa la dottrina tutti i danni devono essere sempre provati da chi vuole il risarcimento, pertanto l’attore nelle more del*

---

<sup>1</sup> E. GRAZIUSO, Il danno da vacanza rovinata tra vecchi orientamenti e nuove prospettive, in Resp. civ. prev., 2010, 6, p. 1316, commento a Cass. civ., 13 novembre 2009, n. 24044

giudizio deve allegare ai fatti quali atti, comportamenti o circostanze siano stati causa del verificarsi dell'evento dannoso (c.d. accertamento del nesso causale).

### 3. L'accertamento del nesso causale

*La tutela privilegiata del consumatore nell'area risarcitoria derivante dal danno subito da vacanza rovinata deve essere provata in tema di nesso causale.*

*Il rapporto eziologico nell'ambito del diritto civile basato sul principio "more likely than not", ovvero "più probabile che non" fissa il punto su quali soggetti del rapporto hanno determinato il verificarsi dell'evento.*

*Il rifiuto del turista italiano nel seguire il programma stilato dal tour operator concernente un viaggio in fuoristrada con pernottamento in tenda sicuramente resta un punto saliente nella vicenda in esame, tanto più che l'utente ha concluso un neo accordo con l'agenzia tunisina per la gita in dromedario dal quale è caduto.*

*La fattispecie in esame ha evidenziato come la condotta posta in essere dal turista italiano che ha deciso in libertà ed autonomia di instaurare un nuovo rapporto obbligatorio con l'agenzia tunisina costituisce **fatto interruttivo del nesso causale**<sup>2</sup> con il tour operator.*

*La più recente dottrina si è orientata in maniera molto pragmatica nell'accertamento del causale sostenendo che una data condotta umana può essere configurata come condizione necessaria di un determinato evento<sup>3</sup> solo se essa rientra nel novero di quegli antecedenti che, secondo un modello condiviso dotato di validità scientifica, noto come legge generale di copertura, porta all'evento del tipo di quello verificatosi. Seguendo questo indirizzo è possibile ricondurre la causa dell'evento secondo criteri di certezza assoluta.*

*Si consideri, a tal proposito che, se la causalità penale richiede la dimostrazione a carico dell'accusa che l'evento sia addebitabile alla condotta dell'agente secondo criteri prossimi alla certezza<sup>4</sup>, in ambito civile è possibile un temperamento. Tali norme vanno adeguate, dunque, alla specificità della responsabilità civile, rispetto a quella penale, perché muta la regola probatoria; mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre ogni ragionevole dubbio», al contrario, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non».*

*Ne consegue che, secondo tale impostazione, vengono meno i presupposti di colpevolezza e responsabilità in capo al tour operator, in virtù del nuovo rapporto obbligatorio volutamente instaurato dal turista italiano con l'agenzia tunisina che costituisce fatto interruttivo del nesso causale.*

### 4. Conclusioni

*Alla luce di quanto sopra emerso dalla valutazione dei servizi offerti dall'organizzatore del viaggio, di cui l'utente ha usufruito, non risultano compatibili con le cause determinanti la realizzazione dell'evento.*

<sup>2</sup>P. Favia, La Responsabilità civile, Parte Quinta, Capitolo XXVII, 2009, GIUFFRÈ, p. 1803; F. Busoni, *L'onere della prova nella responsabilità del professionista*, Capitolo Primo, 2009, GIUFFRÈ, p. 40.

<sup>3</sup>Sul problema giuridico della causalità si vedano le fondamentali ricostruzioni F. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Torino, 1934, rist. 1960; F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, seconda edizione, Milano, 2000; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 1987; G. FIANDACA, *Causalità (rapporto di)*, voce Dig. Pen., III, 1988, p. 455; M. Maiwald, *Causalità e diritto penale*, Milano, 1999; più in generale: K. POPPER, *Logica della scoperta scientifica*, Torino, 1970; C. G. HEMPEL, *Filosofia delle scienze naturali*, Bologna, 1968; P. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1966, p. 35.

<sup>4</sup>F. STELLA, *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767; in generale, sui rapporti tra ragionamento sul nesso di causalità e regole del giudizio, vedi G. CANZIO, *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, in Dir. pen. e processo, 2003, p. 1193

*Nella vicenda in esame il danno da vacanza rovinata non è imputabile all'organizzatore del viaggio e, nonostante il vincolo contrattuale derivante dal pacchetto turistico, nel momento in cui il tour operator dimostri la sussistenza delle condizioni per l'esonero di responsabilità viene meno anche il presupposto della pretesa risarcitoria avanzata dal consumatore.*

Dott. Paolo Iannone

## • **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** •

*Direttiva 90/314/CEE  
Artt. 82 ss. del D.lgs. n. 206/2005*

## • **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE** •

### ARTICOLI

- E. GRAZIUSO, *Il danno da vacanza rovinata tra vecchi orientamenti e nuove prospettive*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 6, p. 1316, commento a Cass. civ., 13 novembre 2009, n. 24044
- P. PIERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. Dir. civ.*, 1980;
- M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, in *Rass. Dir. civ.*, 2005
- F. STELLA, *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 767; in *generale, sui rapporti tra ragionamento sul nesso di causalità e regole del giudizio*,
- G. CANZIO, *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, in *Dir. pen. e processo*, 2003, p. 1193

### MANUALI

- P. PIERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012;*
- P. PIERLINGIERI, *Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;*
- M. PENNASILICO, *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012;
- M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011;
- F. VOLPE, *La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004;
- P. FAVIA, *La Responsabilità civile, Parte Quinta, Capitolo XXVII, 2009, GIUFFRÈ, p. 1803;*
- F. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Torino, 1934, rist. 1960;
- F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, seconda edizione*, Milano, 2000; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 1987;
- G. FIANDACA, *Causalità (rapporto di)*, voce *Dig. Pen.*, III, 1988, p. 455;
- M. MAIWALD, *Causalità e diritto penale*, Milano, 1999; più in generale: K. Popper, *Logica della scoperta scientifica*, Torino, 1970;
- C. G. HEMPEL, *Filosofia delle scienze naturali*, Bologna, 1968; P. Trimarchi, *Causalità e danno*, Milano, 1966, p. 35.

### TRATTATI

- P. RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, UTET, p. 1.

**VOCI ENCICLOPEDICHE**

- *DIGESTO, Discipline Privatistiche, F. VOLPE, Il contratto giusto, Sezione Civile, Terzo aggiornamento, UTET, 2007*